



COMUNE DI OFFIDA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 06/07/2010

Atto n. 31

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO.

L'anno **DUEMILADIECI**, il giorno **SEI**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **15.00** nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di **Prima Convocazione**.

Presiede l'adunanza **LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO** nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

1 LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO	SINDACO	S	10 ALESÌ SERAFINO	CONSIGLIERE	S
2 BUTTERI PIERGIORGIO	CONSIGLIERE	S	11 CASTELLUCCI GIANNI	CONSIGLIERE	S
3 MASSA LUIGI	CONSIGLIERE	S	12 ALMONTI CLAUDIA	CONSIGLIERE	S
4 D'ANGELO ROBERTO	CONSIGLIERE	S	13 CAMELA MARCELLO	CONSIGLIERE	S
5 ANTIMIANI PIERO	CONSIGLIERE	S	14 CORRADETTI SIMONE	CONSIGLIERE	S
6 STRACCI SANTE	CONSIGLIERE	S	15 ACCIARRI GEREMIA	CONSIGLIERE	N
7 MENSIIETTI QUINTO	CONSIGLIERE	S	16 LANCIOTTI MARCO	CONSIGLIERE	S
8 SIBILLINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	S	17 D'ANGELO ANDREA	CONSIGLIERE	S
9 CASAGRANDE GIANPIETRO	CONSIGLIERE	S			

S = Presenti n. 16

N = Assenti n. 1

FAYE MAMADOU (Consigliere straniero aggiunto senza diritto di voto)

☐

PETROCCHI PARIDE (Presidente Consulta giovani senza diritto di voto)

☐

Presidenti dei Consigli di Quartiere (senza diritto di voto):

CASTELLUCCI MARIO ☐

VANNICOLA MARIELLA ☐

TRIVELLIN SARAH ☐

GABRIELLI DOMENICO ☐

FORTI PAOLO ☐

DI PAOLO EMANUELE ☐

CICCONI REMO ☐

MALVUCCI IVO ☐

STRACCI GIOVANNI ☐

PALLOTTI ADELMO ☐

Assiste il segretario Dott.ssa **PIERBATTISTA FIORELLA**

incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere **FAVOREVOLE**.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI AL TERRITORIO

RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: C.TE P.M. GIOVANNI BAIOCCHI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: C.TE P.M. GIOVANNI BAIOCCHI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE –COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con la Legge 24.02.1992 n.225 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio nazionale" coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale;

- che il D.Lgs. 31.03.1998 n.112 ha conferito alle regioni e agli enti locali nuove funzioni ed obblighi in tema di protezione civile;

- che la Regione Marche, con propria L.R. 11.12.2001 n.32 "Sistema regionale di protezione civile" ha recepito le disposizioni delle normative nazionali individuando le modalità di partecipazione della regione e degli enti amministrativi regionali nell'organizzazione della protezione civile, anche mediante la collaborazione ed il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane;

- che con D.G.R.n.825 del 14/05/2002 la Regione Marche ha approvato gli indirizzi per la gestione dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile e lo schema di regolamento tipo;

- che la Regione Marche assegna, a valere su apposito fondo, contributi per attività ed attrezzature dei gruppi di volontariato di protezione civile;

VISTO che in molti comuni sono già stati istituiti i gruppi comunali di volontariato e rilevato che nel Comune di Offida non è stato ancora organizzato il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, ma che è intenzione di provvedervi;

RITENUTO pertanto di recepire le indicazioni fornite dalla Regione Marche con D.G.R. n.825/02 facendo propri gli indirizzi per la gestione del gruppo comunale di volontariato che alla presente si allega come parte integrante e sostanziale

ATTESO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 l'approvazione dei regolamenti è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati nell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

Di approvare la costituzione del Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile ed il suo Statuto per l'informazione e la promozione della sicurezza, riconoscendone l'appartenenza al Servizio Comunale di Protezione Civile:

1) di recepire gli indirizzi forniti dalla Regione Marche con D.G.R. n. 825/02 per la gestione del gruppo comunale di volontariato di Protezione civile che alla presente si allega come parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale di Protezione Civile e di Responsabile unico del Gruppo, si adopererà per la costituzione del gruppo stesso;

3) di approvare il Regolamento del Gruppo comunale di Volontariato di protezione civile, composto di n. 27 articoli, che alla presente si allega come parte integrante e sostanziale, così come predisposto dalla Regione Marche ed approvato con D.G.R. n.825/02;

4) Di pubblicare il regolamento del servizio comunale di protezione civile all'Albo Pretorio per i successivi 15 giorni.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i parere di cui alla citata norma. Nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell'Area (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo) PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

C.te P.M. Magg. Giovanni Baiocchi

IL SINDACO PRESIDENTE

Invita il Presidente della Commissione Consiliare, Marcello Camela, a cui rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto dalla Commissione celere e competente, a relazionare in merito. Egli rappresenta che vi è stata piena sinergia tra i membri della Commissione e ciò ha consentito l'ottimo risultato.

Intervengono i Consiglieri Alesi Serafino e Piergiorgio Butteri al fine di puntualizzare alcune questioni riguardanti in particolare la logistica e le competenze della squadra di protezione civile.

Terminati gli interventi il Sindaco Presidente invita il consiglio a deliberare;

Dichiarazioni di voto:

Corradetti Simone- Gruppo PDL – Argomento trattato anche con nostra interrogazione del 2 aprile scorso, è stato fatto un lavoro proficuo ed in armonia. Ringrazio l'Amm.ne Comunale e l'Assessore Butteri.

Esprimiamo parere favorevole.

Sibillini Claudio-Gruppo Offida Solidarietà e Democrazia- Condivido quanto è stato detto ottimo lavoro.

Esprimiamo parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

Presenti 16,

Votanti 16

Con Votazione: UNANIME, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di nominare responsabile del procedimento il Comandante della P.M. Giovanni Baiocchi ai sensi dell'art.4 della legge n.241/1990 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.vo n. 267/ 2000.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, D.L. 18.08.2000 n° 267, della legge 24.2.1992, n. 225 e del D.L. 31.3.1998, n. 112 ed infine leggi regionali.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile. Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il comitato comunale di protezione civile;
- b) l'ufficio comunale di protezione civile;
- c) il gruppo comunale volontario di protezione civile;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio, che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

TITOLO II

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 – Costituzione e funzionamento del comitato comunale di protezione civile.

E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) dal Segretario comunale;
- c) dal Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
- d) il Capo Ufficio della Polizia Municipale;
- e) dal Dirigente o Responsabile dei servizi tecnici;
- f) dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- g) da un medico convenzionato volontario indicato dal Sindaco;
- h) il Comandante della stazione dei Carabinieri;

I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie e/o delegati.

Le riunioni del Comitato avranno luogo, a porte chiuse, nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all'anno.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Per la validità delle Assemblee ordinarie necessita la presenza di almeno la metà più uno dei membri facenti parte il Comitato

Art. 5 - Attribuzioni del comitato comunale.

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- h) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 6 - L'ufficio comunale di protezione civile.

E' istituito l'ufficio comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti e/o di personale del Gruppo Volontari, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile.

All'ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- 2) cura i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- 4) cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 5) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 6) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 7) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Per i punti di cui ai numeri 6 e 7 si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92.

I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un dirigente o funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento.

Art. 8 – Centro Operativo Comunale di protezione civile.

Alle dipendenze dell'ufficio comunale di protezione civile è costituito il centro operativo comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Detto centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- dal piano comunale di protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;

- di carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;
- di apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- di supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 9 - Censimento delle risorse.

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più

comuni con termini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 10 - Inventario e custodia dei beni.

L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 11 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Fase di allertamento.

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) l'urgente convocazione del comitato comunale di protezione civile;
- b) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- c) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale;
- d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- e) la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
- g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- h) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

Art. 13 - Unità comunali di emergenza.

Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il comitato comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

- 1) per l'ordine pubblico: per garantire l'ordine pubblico e prevenire o reprimere fenomeni di sciacallaggio, danneggiamenti, furti, ecc;
- 2) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
- 3) per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
- 4) per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

Le unità di emergenza, sotto la direzione del Comitato comunale di protezione civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da dirigenti o funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

TITOLO VI

ART. 14

Nel rispetto del quanto previsto dal seguente regolamento e dalla normativa vigente in materia, si adotta e si approva l'Atto di costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di cui all'Allegato "A"

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile ed il centro operativo comunale di cui al precedente art. 8.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

Art. 16 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali

ALLEGATO A

COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

E' costituito il "Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" del Comune di Offida, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano dimora preferibilmente nel Comune, possono essere ammessi anche soggetti che appartengano ad altre associazioni di volontariato, in questo caso però, il volontario dovrà indicare in quale struttura presterà prevalentemente la propria opera in caso di emergenza.

Il Gruppo non ha scopo di lucro.

L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

ART. 1

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge e promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2/1° della Legge 24 febbraio 1992 nr. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

I volontari collaborano inoltre con il Comune di Offida in occasione di ricorrenze, manifestazioni e quant'altro necessario.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa, gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le infrazioni ai principi sopra descritti comportano l'espulsione dal Gruppo.

ART. 2

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla compilazione di apposita domanda, indirizzata al Sindaco, corredata di idonea certificazione medica.

I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

ART. 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Per i compiti di cui sopra, avvalendosi di un assessore delegato alla Protezione Civile ed in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile ed il Coordinatore Tecnico del Gruppo, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

Il Sindaco in qualità di responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile:

ne dispone l'utilizzo;

→ ratifica la nomina del Coordinatore Tecnico del Gruppo;

accetta le domande di adesione al Gruppo;

valuta e decide l'espulsione dal Gruppo del volontario, a seguito di motivata segnalazione del Coordinatore Tecnico del Gruppo e/o del Responsabile della Protezione Civile del Comune.

ART. 4

Il Coordinatore tecnico ha compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso per le attività di protezione civile, deve avere titolo di studio adeguato ed essere in possesso di adeguate cognizioni in materia di protezione civile.

La figura del Coordinatore tecnico non deve coincidere con quella del Sindaco o dei membri della Giunta, del Consiglio comunale o con dipendenti dell'amministrazione stessa in quanto, in caso di emergenza, le funzioni degli stessi e del Coordinatore sono diverse.

ART. 5 Organi

- L'Assemblea del gruppo:

- E' costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile.

Il Gruppo comunale di protezione civile si dota di una propria autonoma organizzazione interna, adottando apposito regolamento di organizzazione che, previa approvazione della Giunta Comunale, dovrà prevedere nella propria struttura organizzativa determinandone competenze:

→ il Comitato Direttivo, composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei volontari del gruppo, dura in carica per tre anni, con possibilità di riconferma;

1 il Coordinatore Tecnico del Gruppo Comunale, nominato dal Sindaco tra i membri del Comitato Direttivo, con incarico triennale, rinnovabile;

i Responsabili di Settore, nominati dal Comitato Direttivo, con incarico triennale, rinnovabile.

Presso l'Unità operativa del Gruppo verranno istituiti, tenuti ed aggiornati:

il Registro Comunale dei Volontari di Protezione Civile in cui saranno annotati gli estremi degli iscritti al Gruppo;

il Registro delle dotazioni tecniche del Gruppo;

il Registro delle attività ed interventi di Protezione Civile.

ART. 6

Per le finalità di cui al presente Regolamento nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale verranno imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrate del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa, sul quale saranno introitate somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo.

Il codice fiscale del gruppo coincide con quello del Comune.

ART. 7

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo comunale predispone ed attua le seguenti azioni:

Assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);

Garantisce turni di reperibilità propri dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale;

Cura al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, nonché predispone apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;

Verifica il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché l'aggiornamento del semplice Piano Comunale di Protezione Civile.

Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

ART. 8

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla U.O. di Protezione Civile Regionale, dal Corpo Nazionale dei VV.F., da altri tecnici qualificati che siano ritenuti idonei.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni.

In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso.

E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

I dispositivi di protezione individuale consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che verranno svolte.

Tali dispositivi di protezione dovranno necessariamente essere utilizzati in emergenza e, a maggior ragione anche nel corso di esercitazioni, sia per la tutela del singolo volontario sia perché il mancato uso potrebbe creare problemi di copertura assicurativa ed altre responsabilità collegate.

ART. 9

Il Gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore Tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato.

Premesso che il soccorso tecnico urgente è competenza delle istituzioni preposte ossia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per quanto attiene lo spegnimento degli incendi boschivi anche del Corpo Forestale dello Stato, in presenza delle succitate istituzioni preposte il Gruppo si mette a loro disposizione ed è a queste coordinato.

Il gruppo opera normalmente nel territorio del Comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali secondo le procedure individuate dalla Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile.

ART.10

Il Gruppo comunale si avvale per il suo funzionamento di strutture, ivi compresa la sede, materiale ed attrezzature messe a disposizione da enti pubblici, privati e dall'amministrazione comunale. Il Gruppo può ricevere ed accettare risorse economiche e contributi da enti pubblici e privati, destinandoli e finalizzandoli esclusivamente al sostegno di attività o progetti di protezione civile. Le relative somme vengono introitate dall'amministrazione comunale ed appositamente vincolate alle attività del Gruppo.

Le dotazioni e le attrezzature acquistate per il gruppo rientrano nel patrimonio comunale.

Il Gruppo garantisce il corretto utilizzo e la manutenzione ordinaria dei beni, dei mezzi e delle attrezzature in suo possesso. I volontari sono responsabili del corretto utilizzo e della custodia della divisa e delle attrezzature personali loro affidate.

ART.11

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie od altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile saranno garantiti, se legittimamente impegnati nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione tecnico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;

copertura assicurativa secondo quanto previsto in materia.

ART. 12

L'Amministrazione comunale ed il Coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei Comuni vicini e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

ART.13

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

ART. 14

Il Sindaco e l'Assessore alla Protezione Civile sono garanti del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

INDICE GENERALE

ART.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1	Finalità del regolamento
2	Le attività e le funzioni di protezione civile
3	Modalità di attuazione delle attività di protezione civile
	TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
4	Costituzione del comitato comunale di protezione civile
5	Attribuzione del comitato comunale
	TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE
6	L'ufficio comunale di protezione civile
7	Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile
8	Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.
	TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE
9	Censimento delle risorse
10	Inventario e custodia dei beni
	TITOLO V - INTERVENTI DI EMERGENZA
11	Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
12	Fase di allertamento
13	Unità comunali di emergenza
	TITOLO VI – COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
14	Costituzione Gruppo comunale – ALL. "A"
	TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
15	Pubblicità del Regolamento
16	Entrata in vigore ed abrogazioni

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA PIERBATTISTA FIORELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo.

Offida, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA PIERBATTISTA FIORELLA

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.L.vo n°267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RAG. TALAMONTI VINCENZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Offida, li **30/06/2010**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BAIOCCHI GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Offida, li **30/06/2010**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to RAG. TALAMONTI VINCENZO

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal _____ al _____
ai sensi dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _____ REG.PUB)

- Pubblicata dal _____ al _____ per 30gg.

- Che la presente deliberazione è esecutiva il 06/07/2010

- perchè dichiarata immediatamente esecutiva
- decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazione

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR.SSA PIERBATTISTA FIORELLA